



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **06** DEL **16 NOV 2016**

OGGETTO: Autorizzazione all'Attuazione del Piano della Caratterizzazione Ambientale di una porzione di fabbricato del sito operativo di Murano, Fondamenta Manin 1, denominato "Fornace Mazzuccato", censito catastalmente al Foglio 6, Mappale 200, Sub 52 e 54.

Proponente: Immobiliare Gran Canal S.r.l. Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si autorizza l'attuazione del Piano della Caratterizzazione Ambientale di una porzione di fabbricato del sito operativo di Murano, Fondamenta Manin 1, denominato "Fornace Mazzuccato", censito catastalmente al Foglio 6, Mappale 200, Sub 52 e 54 presentato dalla ditta Immobiliare Gran Canal S.r.l. in data 24/06/2016 ed acquisito Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Operativa Progetto Venezia con prot. 251027 del 28/06/2016 e integrato dal documento Piano della caratterizzazione ambientale di una porzione di fabbricato del sito operativo di Murano., Fondamenta Manin 1 denominato "Fornace Gino Mazzuccato. Integrazione al piano di indagine. Secondo prescrizioni della conferenza dei Servizi istruttoria del 3.08.2016" presentato dalla ditta Immobiliare Gran Canal in data 19/09/2016 ed acquisito Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Organizzativa Progetto Venezia con prot. 352778 del 20/09/2016.

Sui documenti è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 25/10/2016.

**IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA**

PREMESSO CHE il documento "Piano della Caratterizzazione Ambientale di una porzione di fabbricato del sito operativo di Murano, Fondamenta Manin 1, denominato" Fornace Mazzuccato", censito catastalmente al Foglio 6, Mappale 200, Sub 52 e 54" è stato presentato dalla ditta Immobiliare Gran Canal S.r.l. in data 24/06/2016 ed acquisito Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Operativa Progetto Venezia con prot. 251027 del 28/06/2016.

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 03.08.2016 la quale, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione, ha richiesto specifiche integrazioni;
- L'Immobiliare Gran Canal ha trasmesso i documenti di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 03.08.2016 con nota in data 19.09.2016 ed acquisita dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Organizzativa Progetto Venezia con prot. 352778 del 20/09/2016;

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 25/10/2016 (**Allegato A**), dal quale risulta che il documento di cui trattasi è ritenuto approvabile con prescrizioni operative.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: “In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.


DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvato il documento “Piano della Caratterizzazione Ambientale di una porzione di fabbricato del sito operativo di Murano, Fondamenta Manin 1, denominato

"Fornace Mazzucato", censito catastalmente al Foglio 6, Mappale 200, Sub 52 e 54" della ditta Immobiliare Gran Canal S.r.l. trasmesso con nota del 24/06/2010 ed acquisito dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Operativa Progetto Venezia con prot. 251027 del 28/06/2016 sulla base della Conferenza di Servizi decisoria del 25/10/2016, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (Allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 287846 del 26/07/2016 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
3. Il presente provvedimento va trasmesso alla Società Immobiliare Gran Canal S.r.l., al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia;
4. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
5. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci





REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

25 ottobre 2016

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 398682 del 17 ottobre 2016 per il giorno 25 ottobre 2016, alle ore 12:30, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia – in via Piave, 140 – Mestre Venezia

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Il Presidente introduce il seguente argomento all'ordine del giorno:

Proponente: Immobiliare Gran Canal S.r.l..

Area: Comune di Venezia

Titolo: Piano della Caratterizzazione Ambientale di una porzione di fabbricato del sito operativo di Murano, Fondamenta Manin 1, denominato "Fornace Mazzuccato", censito catastalmente al Foglio 6, Mappale 200, Sub 52 e 54.

Trasmesso il 24/06/2016 ed acquisito Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Organizzativa Progetto Venezia con prot. 251027 del 28/06/2016.

Integrato da:

Titolo: Piano della caratterizzazione ambientale di una porzione di fabbricato del sito operativo di Murano., Fondamenta Manin 1 denominato "Fornace Gino Mazzuccato. Integrazione al piano di indagine. Secondo prescrizioni della conferenza dei Servizi istruttoria del 3.08.2016".

Trasmesso il 19/09/2016 ed acquisito Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Organizzativa Progetto Venezia con prot. 352778 del 20/09/2016

PA.2/6

L'ing. Maria Grazia Pusceddu, tecnico istruttore che svolge la propria attività a supporto dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, riporta sinteticamente quanto emerso dal confronto tra il documento "Piano della caratterizzazione ambientale di una porzione di fabbricato del sito operativo di Murano., Fondamenta Manin 1 denominato "Fornace Gino Mazzucato. Integrazione al piano di indagine. Secondo prescrizioni della conferenza dei Servizi istruttoria del 3.08.2016" trasmesso il 19/09/2016 ed acquisito Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Organizzativa Progetto Venezia con prot. 352778 del 20/09/2016, e le prescrizioni di cui al Verbale della Conferenza di Servizi Istruttoria trasmesso in data 22.08.2016 con prot. n. 319073.

In particolare evidenza che per quanto riguarda la prescrizione:

- n. 2, lettera g) 2 "deve essere presentata una planimetria unica e dettagliata dell'area recante la posizione dei serbatoi interrati ancora presenti" e la prescrizione n. 4 "date le informazioni storiche a disposizione, dovranno essere individuati con accuratezza in via preliminare all'esecuzione delle attività geognostiche, i sedimi delle cisterne e dei serbatoi ubicati storicamente nel sito": *Non è stata presentata un'unica planimetria dettagliata ma più planimetrie, inoltre la posizione dei serbatoi interrati, pur essendo stata riportata nelle Figg. 1 e 4, non risulta sufficiente ad inquadrare l'ipotetica posizione dei serbatoi, anche in relazione alla stratigrafia del suolo, e l'ubicazione riferita alla planimetria storica non è facilmente riconducibile all'attuale distribuzione delle aree coperte e scoperte presenti in sito;*
- n. 7 "deve essere verificata la necessità di acquisire eventuali permessi da parte della Sovrintendenza per i Beni Architettonici di Venezia al fine di eseguire gli scavi proposti in luogo del sondaggio, nel punto di futura costruzione della vasca biologica a servizio del costruendo ristorante" e prescrizione n. 22 "nelle more della definizione del procedimento di bonifica, non è possibile dar corso ad ulteriori trasformazioni dell'area oggetto di indagine, fatte salve quelle riconducibili alla messa in sicurezza del sito": *da integrazione pervenuta in data 20.09.2016 con prot. n. 352778, risulta che la Ditta prende atto della prescrizione. Tuttavia, da ulteriore comunicazione pervenuta in data 17/10/2016 prot. n. 397027 e dai relativi allegati risulta che a partire da lunedì 17 ottobre 2016 hanno avuto inizio le attività di scavo per la realizzazione delle fosse settiche a servizio del ristorante in progetto. Le attività risultano autorizzate con due atti della Città di Venezia, rispettivamente del 24 giugno 2016 e del 2 settembre 2016. Tenuto conto che la Conferenza di Servizi Istruttoria si è tenuta il 03/08/2016 e posto che si tratta di attività che esulano dalle competenze di questa conferenza di servizi, si sottolinea che sarebbe stato opportuno comunicare la prima autorizzazione previa convocazione di detta CdSI e, comunque, che le attività di scavo non hanno rispettato la prescrizione n. 22.*
- N. 9 "si chiede di fornire informazioni dettagliate sulle attività eseguite ai fini della messa in sicurezza del sito, con particolare riferimento alla rimozione del surnatante": *viene indicato il quantitativo emunto e i sopralluoghi periodici; sarebbe opportuno chiedere copia della caratterizzazione del rifiuto liquido che verrà smaltito;*

Per le restanti prescrizioni evidenza la presa d'atto della proprietà.

Il Presidente prende atto del mancato rispetto, da parte della proprietà, della prescrizione n. 22 ma evidenza che la Conferenza di Servizi non può entrare nel merito di attività autorizzative di competenza di altro Ente ed uffici e non può che ribadire la prescrizione di non dar corso ad ulteriori trasformazioni dell'area oggetto di indagine, fatte salve quelle riconducibili alla messa in sicurezza del sito. Ritiene quindi approvabile il documento in oggetto con prescrizioni e chiede il parere dei rappresentanti degli Enti convenuti.

Il Dott. Geol. U. Scortegagna, rappresentante della Città Metropolitana di Venezia, ritiene che debba essere confermata la prescrizione n. 22 poiché la risposta fornita dalla proprietà non è sufficientemente esaustiva e lascia aperte varie possibilità interpretative. Concorda con il fatto che il documento integrativo, riguardante gli scavi per il posizionamento delle fosse settiche, non rientri fra le competenze della Conferenza di Servizi, perché trattasi di un progetto di carattere edilizio; preso atto che il monitoraggio eseguito in collaborazione con l'ULSS12 Venezia non ha riscontrato nessun rischio per i lavoratori e il pubblico frequentatore del locale (Bar), esprime parere favorevole.

La Dott.ssa Fant, rappresentante del Comune di Venezia, ritiene approvabile il piano di indagine con le seguenti prescrizioni:

1. si rinnova la richiesta di individuare, in fase operativa ed in via preliminare e propedeutica all'esecuzione delle prospezioni geognostiche, i sedimenti delle cisterne e dei serbatoi ubicati nel sito, al fine di evitare eventuali danneggiamenti e garantire la corretta esecuzione delle attività di indagine;
2. si chiede che fra i parametri da ricercare nelle acque sotterranee e nei terreni siano incluse anche le seguenti sostanze: naftalene, acenaftalene, fenantrene, fluorene;
3. In merito alle informazioni fornite dalla Ditta sulle attività di MISE eseguite, si chiede di precisare la situazione del piezometro 1 e di fornire i rapporti di prova delle analisi eseguite ai fini dello smaltimento del prodotto emunto;
4. si ribadisce la richiesta di presentare, in fase di restituzione dei dati di caratterizzazione, un'unica planimetria dettagliata dell'area, in scala adeguata, e non planimetrie distinte, recante le seguenti informazioni:
 - il sedime di proprietà;
 - i due mappali sub 52 e sub 54;
 - la parte di scoperto di pertinenza;
 - l'area pavimentata e non pavimentata;
 - i punti di indagine preliminare con indicazione dei parametri riscontrati oltre i limiti tabellari e l'ubicazione dei sondaggi previsti per la caratterizzazione;
 - indicazione della ubicazione del bar e del futuro ristorante;
 - la posizione dei serbatoi interrati ancora presenti.

Si prende inoltre atto che la ditta, avviando in data 17/10 i lavori per la realizzazione della fossa settica a servizio del futuro ristorante, non ha osservato la prescrizione formulata dalla Conferenza di Servizi del 03/08/2016, che aveva richiesto di non procedere ad ulteriori trasformazioni dell'area nelle more della definizione del procedimento di bonifica. Né ha richiesto alla stessa Conferenza di Servizi di valutare la compatibilità degli anzidetti lavori, peraltro autorizzati in data antecedente al 03/08/2016, con la situazione di contaminazione rilevata nel sito.

La Dott.ssa S. Trivellato, rappresentante di ARPAV, per quanto riguarda la prescrizione n. 1 "il piano di campionamento va integrato secondo tutto quanto previsto dalla DGRV n. 2922/2003 applicabile al caso specifico (campionamento e analisi suoli e acque sotterranee, requisiti dei laboratori di analisi e validazione dei dati, sostanze da analizzare, elaborazione e presentazione dei dati, campionamento parete e fondo scavo etc.) al fine di definire in modo corretto l'estensione verticale della contaminazione dei suoli fino al terreno naturale in posto e delle acque. Il set analitico delle acque di falda e dei terreni dovrà essere integrato con la speciazione degli IPA; ogni scostamento dall'applicazione di tale Delibera dovrà essere concordato con l'Ente di controllo e adeguatamente giustificato nell'elaborato/relazione tecnica di presentazione dei risultati": *non è chiaro se si intende estendere il set analitico aggiungendo gli IPA o se comunque sarà eseguito tutto il set analitico previsto dalla DGRV 2922/03. Precisa inoltre che devono essere ricercati nei terreni i parametri: Piombo, BTEX, IPA, idrocarburi C<12 e C>12, MtBE, metalli; nelle acque: Piombo, BTEX; idrocarburi totali, MtBE, IPA, metalli.*

La Dott.ssa M.Greggio, rappresentante di Az.Sanitaria 12 Veneziana, per quanto riguarda il panel delle sostanze da ricercare, indica come utile, vista l'origine della contaminazione, la determinazione delle specie chimiche della categoria "fenoli non clorurati" sia nei terreni che nelle acque di falda.

Il Presidente riassume l'esito della Conferenza di Servizi decisoria e informa di quanto segue:

Dopo ampia e approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria, ritiene approvabile il Piano di Caratterizzazione in oggetto con le seguenti prescrizioni:

1. il piano di campionamento va integrato secondo tutto quanto previsto dalla DGRV n. 2922/2003 applicabile al caso specifico (campionamento e analisi suoli e acque sotterranee, requisiti dei laboratori di analisi e validazione dei dati, sostanze da

analizzare, elaborazione e presentazione dei dati, campionamento parete e fondo scavo etc.) al fine di definire in modo corretto l'estensione verticale della contaminazione dei suoli fino al terreno naturale in posto e delle acque. Il set analitico delle acque di falda e dei terreni dovrà pertanto essere integrato con la speciazione degli IPA; devono comunque essere ricercati nei terreni i parametri: Piombo, BTEX, IPA (anche naftalene, acenaftalene, fenantrene, fluorene), fenoli non clorurati, idrocarburi C<12 e C>12, MtBE, metalli; nelle acque dovranno essere ricercati: Piombo, BTEX; idrocarburi totali, MtBE, IPA (anche naftalene, acenaftalene, fenantrene, fluorene), fenoli non clorurati, metalli. Ogni scostamento dall'applicazione di tale Delibera dovrà essere concordato con l'Ente di controllo e adeguatamente giustificato nell'elaborato/relazione tecnica di presentazione dei risultati;


2. si rinnova la richiesta di individuare, in fase operativa ed in via preliminare e propedeutica all'esecuzione delle prospezioni geognostiche, i sedimenti delle cisterne e dei serbatoi ubicati nel sito, al fine di evitare eventuali danneggiamenti e garantire la corretta esecuzione delle attività di indagine.
3. In fase di restituzione dei dati di caratterizzazione venga presentata un'unica planimetria dettagliata dell'area, in scala adeguata, recante le seguenti informazioni:
 - a. il sedime di proprietà;
 - b. i due mappali sub 52 e sub 54;
 - c. la parte di scoperto di pertinenza;
 - d. l'area pavimentata e non pavimentata;
 - e. i punti di indagine preliminare con indicazione dei parametri riscontrati oltre i limiti tabellari e l'ubicazione dei sondaggi previsti per la caratterizzazione;
 - f. indicazione della ubicazione del bar e del futuro ristorante;
 - g. la posizione dei serbatoi interrati ancora presenti.
4. in caso di rinvenimento di serbatoi contenenti sostanze idrocarburiche, gli stessi dovranno essere bonificati secondo quanto previsto dalla DGRV n. 3964/2004 "Adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privato, di cui alla DGR n. 1562 in data 26 maggio 2004", procedendo alla loro rimozione o, qualora questa dovesse comportare gravi difficoltà tecniche non superabili a costi ragionevoli, alla messa in sicurezza permanente;
5. nel caso fosse rinvenuto prodotto libero nello scavo previsto in corrispondenza del "secondo serbatoio", si dovrà provvedere ad attuare adeguate misure di prevenzione, di messa in sicurezza d'emergenza e all'installazione di un piezometro nelle immediate vicinanze;
6. nelle more della definizione del procedimento di bonifica, non è possibile dar corso ad ulteriori trasformazioni dell'area oggetto di indagine, fatte salve quelle riconducibili alla messa in sicurezza del sito;
7. deve essere definita l'esatta estensione volumetrica della contaminazione, sia come superficie coinvolta che in profondità. Deve essere realizzato un sondaggio nelle immediate vicinanze del sondaggio S3, approfondendolo fino ad intercettare il primo strato di terreno naturale impermeabile in posto, (purché tecnicamente realizzabile, tale evenienza deve essere evidenziata in apposita relazione tecnica);
8. si chiede di fornire informazioni dettagliate sulle attività eseguite ai fini della messa in sicurezza del sito, con particolare riferimento agli esiti della caratterizzazione del rifiuto liquido emunto;
9. in merito al prelievo di campioni per le analisi sui composti volatili, la Ditta deve applicare il metodo di campionamento ASTM D4547-09, campioni puntuali con micro carotatori;
10. i tubi piezometrici dovranno avere diametro interno almeno di 4", o comunque deve essere giustificata l'impossibilità a realizzarli di tale diametro, ed essere costruiti in HDPE (polietilene). Si deve evitare l'utilizzo di tessuto non tessuto per il rivestimento della parte fessurata nei piezometri;
11. per il campionamento dell'acqua di falda si dovrà procedere tramite spurgo e prelievo a basso flusso (portata tipica 0,1- 0,5 l/min, comunque sempre <1 l/min) con contestuale presenza di sonda multiparametrica al fine di controllare i valori di pH, conducibilità, temperatura, ecc, e torbidi metro; tali valori andranno riportati nel

- verbale di campionamento;
12. in relazione alla sola aliquota per i metalli pesanti;
 13. si dovrà procedere al prelievo dei campioni previa misurazione in campo della torbidità;
 14. indipendentemente dal valore di torbidità misurato, è necessario prelevare i campioni di acqua previa filtrazione in campo a 0,45 µm;
 15. i campioni dovranno essere acidificati in campo nel più breve tempo possibile impiegando una quantità di acido nitrico pari allo 0,5% in volume. I campioni di acqua prelevati per l'analisi dei metalli in contraddittorio saranno acidificati in campo a cura del laboratorio della ditta e sotto supervisione dei tecnici ARPAV;
 16. per tutti gli altri parametri le analisi saranno sempre eseguite, previa omogeneizzazione del campione, sull'aliquota non sottoposta a filtrazione;
 17. per quanto concerne le attività di prelievo di campioni, la Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo un cronoprogramma, così da consentire l'eventuale presenza in campo del personale dell'Agenzia per il prelievo di campioni in contraddittorio;
 18. al fine di consentire l'inserimento dell'attività di prelievo di campioni in contraddittorio presso il sito all'interno del calendario dell'Agenzia, si richiede che venga compilato l'apposito modulo di richiesta campionamento in contraddittorio, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e successivamente trasmesso (con congruo anticipo) via pec all'indirizzo dapve@pec.arpav.it;
 19. nel corso degli interventi di cui al Piano di Caratterizzazione in approvazione, si dà atto che eventuali controlli anche analitici che saranno condotti dalle Autorità di controllo e da ARPAV, saranno a carico del proponente, secondo quanto disposto dalla DGRV n. 2922/03 al punto 5.2;
 20. la Ditta dovrà utilizzare idonea strumentazione da campo per il prelievo dei campioni e per la misura dei parametri Torbidità, pH, Conducibilità, Temperatura, ossigeno disciolto. Qualora, al momento del prelievo in contraddittorio con ARPAV la Ditta risultasse sprovvista dell'attrezzatura di cui sopra, il campionamento in contraddittorio verrà annullato e rimandato a data da destinarsi in funzione della disponibilità dettata dagli impegni istituzionali dell'Agenzia;
 21. visto il superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) parte IV titolo V all. 5 tab 1 colonna A D.Lgs 152/2006 s.m.i., utilizzando le informazioni desunte dalla esecuzione del Piano di Caratterizzazione, dovrà essere applicata al sito la procedura di Analisi del Rischio sito specifica. Dovranno essere presi in considerazione sia lo scenario attuale che quello futuro (vedi possibile apertura Ristorante). Ai fini dell'elaborazione di quest'ultima, occorre individuare, su base sito-specifica, tutti i parametri previsti dal documento APAT prot. 30799 del 5 ottobre 2007;
 22. nel caso si verificasse un superamento dei limiti tabellari del parametro Idrocarburi pesanti o leggeri, dovrà essere effettuata la speciazione degli stessi secondo le classi previste dai software per l'elaborazione dell'Analisi di Rischio.

Entro 6 mesi dalla data di approvazione del Piano di caratterizzazione in oggetto la ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 242 comma 4 del D.Lgs. 152/06


Il Verbalizzante

Ing. Maria Grazia Pusceddu



Il Presidente

Dott. Paolo Campaci



I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

PAG. 6/6

Dott. P. Campaci - Regione Veneto
Ing. M.G. Pusceddu - Regione Veneto
Dott. E. De Polignol - Comune di Venezia
Dott.ssa S. Fant - Comune di Venezia
Dott.ssa M. Valente - Comune di Venezia
Dott. Geol. U. Scortegagna - Città Metropolitana di Venezia
Geom. P. Ciuffi - Città Metropolitana di Venezia
Dott.Geol. L. Mason - ARPAV
Dott.ssa S. Trivellato - ARPAV
Dott.ssa M. Gregio - Azienda ULSS 12 Veneziana
Dott. A. Zarantonello - Azienda ULSS 12 Veneziana